



# CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 31/03/2015

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA (IUC) - RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2014 ANCHE PER L'ANNUALITA' 2015**

L'anno **duemilaquindici**, addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, presso la Residenza Municipale di P.zza Amendola, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di **Marco Monesi** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	GOTTARDI BELINDA	X		12	DE PAOLI LUCA	X
2	MONESI MARCO	X		13	MONTANARI MARCO	X
3	ZANOTTI ELEONORA	X		14	DI IACOVO MARIA TERESA	X
4	CERRE' ANNALISA		X	15	CINTI MIRKO	X
5	BONI MARCO	X		16	FIGLIO FRANCESCO	X
6	TARTARINI FABIO	X		17	VERONESE PAOLO	X
7	VOLTA DANIELA	X				
8	MACCAFERRI KATIA	X				
9	CREMONINI CRISTIANO	X				
10	DOTTINI LUCA	X				
11	VIGNUDELLI CRISTINA	X				

**PRESENTI: 14**

**ASSENTI: 3**

Sono presenti gli Assessori: **BALDACCI FRANCESCO, FOGACCI PATRIZIA, GIANNERINI BARBARA, GURGONE PAOLO, PALMA FEDERICO.**

Partecipa il **Vicesegretario Comunale Roberto Zanella.**

Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA (IUC) - RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2014 ANCHE PER L'ANNUALITA' 2015

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l' art. 52 del D.Lgs. 446/1997, (con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013), il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
- che i regolamenti per la TARI e per l'IMU sono approvati con specifiche deliberazioni;

**TASI**

Dato atto che:

- come previsto dal comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, il Comune con regolamento ha individuato (deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/04/2014) i servizi indivisibili e ha indicato analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- si ritiene necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Gestione dei beni patrimoniali e demaniali	681.210
Anagrafe stato civile	172.692
Urbanistica	262.982
Viabilità, Ill. Pubblica e trasporti pubblici	314.429
Illuminazione pubblica	500.425
Parchi e giardini	768.262

- l'importo effettivo dell'entrata tributaria in oggetto è pari ad euro 2.700.000 a copertura dei costi sopra indicati;

Considerato che:

- con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate;

- l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni;

### IMU

Dato atto che la disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
- dall'art. 1 comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2012, in quale prevede la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 e i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76;

Visti inoltre i commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 13 D.L. n. 201/2011 con i quali vengono fissate le seguenti aliquote:

- aliquota di base pari allo 0,76 per cento e i Comuni , con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, modificabile in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze allo 0,4 per cento con possibilità per i Comuni di modificarla in aumento o diminuzione di 0,2 punti;

Considerato inoltre che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

Visto:

- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale sancisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del 24 dicembre 2014 del Ministro dell'interno, che differisce al 31 marzo 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 e successivo differimento al 31 maggio 2015;

Si specifica inoltre che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché il vigente Statuto comunale;

Ritenuto opportuno di riconfermare le aliquote IMU e TASI 2014 per l'annualità 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Visti:

- il D.L. n. 201/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente deliberazione in data 24/03/2015 è stata esaminata dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole con voti n. 13 del Gruppo Consiliare "Partito Democratico", "Sinistra Ecologia per Castel Maggiore". I Gruppo consiliari "Forza Italia" e "Rinnovare per Innovare" sono assenti.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Coordinatore del Settore "Servizi Finanziari", in ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese espressi nelle forme di legge su nr. 14 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU e TASI come specificato nell' allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare quando precedentemente stabilito con le delibere di Consiglio nn. 17 e 44/2014, circa la quota di imposta dovuta dall'occupante pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
3. di determinare le seguenti rate di pagamento TASI e relative scadenze:
  - prima rata da versare entro il 16 giugno 2015;
  - seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2015;

4. di dare atto che:
  - i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono individuati con regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/04/2014;
  - l'importo effettivo dell'entrata tributaria in oggetto è pari ad euro 2.700.000,00 e dei costi da essa coperti sono indicati in premessa;
  
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



# CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

## SERVIZI FINANZIARI

### TRIBUTI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 6 del 31/03/2015**

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA (IUC) - RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2014 ANCHE PER L'ANNUALITA' 2015**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Favorevole

Contrario

Lì, 17/03/2015

**FIRMATO**

**IL RESPONSABILE**

**CRESCIMBENI LICIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).





# CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

## SERVIZI FINANZIARI

### TRIBUTI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 6 del 31/03/2015**

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA (IUC) - RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2014 ANCHE PER L'ANNUALITA' 2015**

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Lì, 17/03/2015

**FIRMATO**  
**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**  
**CRESCIMBENI LICIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# **CITTA' DI CASTEL MAGGIORE**

Provincia di Bologna

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 31/03/2015**

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA (IUC) - RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E  
TASI 2014 ANCHE PER L'ANNUALITA' 2015**

Letto, approvato e sottoscritto

**FIRMATO**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

**MONESI MARCO**

**FIRMATO**

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

**ZANELLA ROBERTO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---

## ALIQUEOTE IMU

ABITAZIONI DI LUSO	Abitazione principale categorie di lusso A1, A8, A9 e relative pertinenze nel limite di uno per categoria tra C2, C6, C7 Detrazione € 200,00 (ai sensi dell'art. 13 c. 2 D.L. 201/2011)	
AIRE	Abitazione e pertinenze nel limite individuato dal comma 2 art. 13 D.l. 201/2011 (una pertinenza per categoria catastale tra C2, C6 e C7) possedute da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato (iscritti A.I.R.E.) che ha cessato l'utilizzo come propria abitazione principale trasferendo la propria residenza all'estero lasciando nell'immobile un proprio parente/affine/coniuge che era residente con lo stesso al momento dell'emigrazione	
SCUOLE PARITARIE	Immobili nei quali vengono svolte attività didattiche paritarie rispetto a quelle statali, a condizione che siano posseduti ed utilizzati direttamente da Enti con i quali il Comune di Castel Maggiore ha stipulato apposita convenzione e che non possiedano i requisiti per rientrare nell'esenzione D. Lgs. 504/1992 art. 7 lettera i), come integrato dal Decreto Mef 200 del 19/11/2012	<b>6 ‰</b>
COOP NO ALL. SOCIALI	Alloggi e pertinenze di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari) non rientranti nell'esenzione prevista dal comma 707 art. 1. L. 147/2013 Detrazione € 200,00 (chiarito dal MEF alle faq del 04/06/2014)	

COMMERCIALI	<p>Fabbricati categorie catastali A10 (uffici), C1 (negozi), C3 (laboratori), D (con esclusione del D10)</p> <p>*</p>	<b>7,6 ‰</b>
SECONDA PERTINENZA	<p>Una ulteriore pertinenza all'abitazione principale per ciascuna delle categorie (C2, C6, C7), in aggiunta a quelle definite dall'art. 13 c. 2 D.L. 201/2011</p>	<b>8 ‰</b>
CONCORDATI	<p>Alloggio e pertinenze, locati con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come propria abitazione principale (art. 2 comma 3 Legge 431/98); per la definizione di utilizzo come abitazione principale si fa riferimento al comma 2. dell'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011 ("dimora abitualmente e risiede anagraficamente"); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente</p>	
COMODATO 1° GRADO	<p>Alloggio e pertinenze concessi dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al primo grado (genitori – figli), che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un contratto debitamente registrato; per la definizione di utilizzo come abitazione principale si fa riferimento al comma 2. dell'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011 ("dimora abitualmente e risiede anagraficamente"); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente</p>	

TERRENI	Terreni agricoli	
ALTRI CONTRATTI	Alloggi e pertinenze per i quali risulta debitamente registrato un contratto di locazione (diverso dal contratto a canone concordato) o di comodato gratuito (a soggetti diversi da parenti entro il 1° grado); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente	<b>10 ‰</b>
ORDINARIA	Aliquota ordinaria	<b>10,6 ‰</b>

### **ALIQUOTE TASI**

ABITAZIONE PRINCIPALE	<p>Abitazione principale ed alle relative pertinenze così come definite dal comma 2., art. 13, del D.L. n. 201/2011.</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<b>2,5 ‰</b>
	ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

(art. 10 Regolamento IMU vigente)

- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (D.L. 201/2011 art. 13 comma 2 lettera c)

- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

(D.L. 201/2011 - art. 13 - comma 2 come modificato con L. 147 del 27/12/2013 - art. 1 - comma 707)

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008

(D.L. 201/2011 - art. 13 - comma 2 come modificato con L. 147 del 27/12/2013 - art. 1 - comma 707)

INVENDUTI	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 201/2011 – art. 13 – comma 9-bis come modificato D.L. 102 del 31/08/2013 – art. 2 c.2)	<b>2,4 ‰</b>
COMMERCIALI	Fabbricati categorie catastali A10 (uffici), C1 (negozi), C3 (laboratori), D (con esclusione del D10) *	
RURALI	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 147 del 27/12/2013 – art. 1 – comma 708)	<b>1 ‰</b>
ALTRI IMMOBILI	Per tutti gli immobili non rientranti nei casi sopra descritti	<b>0 ‰</b>

\* di conseguenza l'unica casistica che si trova a dover versare sia IMU che TASI sono i Fabbricati categorie catastali A10 (uffici), C1 (negozi), C3 (laboratori), D (con esclusione del D10).